

Il regime forfetario 2017 – prima parte

di Alessandro Marcolla

PREMESSA

Come noto, con l'articolo 1, commi da 54 a 89, la Legge di Stabilità 2015 ha istituito un particolare regime fiscale riservato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo, conosciuto come "regime forfetario".

Dal 01.01.2015 il regime in questione è il regime naturale di tutte le persone fisiche con ricavi / compensi non superiori a determinate soglie, fissate in relazione al tipo di attività esercitata.

Diversamente dai previgenti regimi agevolativi, il regime forfetario può essere adottato anche dai soggetti già in attività e non è vincolato a nessun limite temporale e a nessuna scadenza anagrafica.

Con vincolo triennale è sempre possibile, però, optare per l'applicazione del regime ordinario. In tal caso, l'opzione deve essere esercitata utilizzando l'apposito quadro VO del modello IVA. Per i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA l'opzione deve, comunque, essere comunicata all'Agenzia delle Entrate, allegando in questo specifico caso il solo quadro VO della dichiarazione IVA al modello UNICO.

Si ricorda, infine, che dal 2016, per le persone fisiche che iniziano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, non è più adottabile il "regime dei minimi". Tuttavia, detto regime può continuare ad essere utilizzato fino alla scadenza naturale, quinquennio o compimento del 35 anno di età dai contribuenti che al 31.12.2015 ne usufruivano.

In questa prima parte ci occuperemo di riepilogare quali sono:

- le condizioni di accesso;
- le cause di esclusioni;

- i casi in cui è possibile fuoriuscire dal regime agevolato.

REQUISITI DI ACCESSO AL REGIME

Come stabilito dal comma 54 per poter adottare il regime forfetario è necessario essere in possesso di specifici requisiti che devono essere tassativamente verificati con riferimento all'anno precedente.

La verifica delle condizioni di accesso deve essere sempre effettuata al termine di ogni periodo d'imposta e a prescindere dal fatto che il soggetto adotti per la prima volta il regime forfetario, ovvero lo stia già adottando.

Conseguentemente, in ipotesi di utilizzo nell'anno precedente:

- del regime ordinario, la verifica deve essere effettuata considerando i ricavi di competenza;
- del regime forfetario, la verifica va effettuata con riferimento ai ricavi percepiti, essendo il regime forfetario un regime per cassa.

In particolare, una persona fisica che vuole adottare il regime forfetario per il 2017 deve verificare con riferimento al periodo d'imposta 2016:

- di aver conseguito ricavi o percepito compensi non superiori ai limiti indicati nell'Allegato 4 alla Legge n. 190/2014 (lettera a));
- di aver sostenuto spese complessivamente non superiori a euro 5.000 lordi per lavoro (lettera b));
- che il costo complessivo dei beni strumentali, assunto al lordo degli ammortamenti, non superi alla data di chiusura dell'esercizio euro 20.000 (lettera c)).

RICAVI E COMPENSI NON SUPERIORI AI LIMITI**INDICATI NELL'ALLEGATO 4 ALLA LEGGE N. 1910/2014 (LETTERA A))**

Per i soggetti che accedono al regime forfetario il limite dei ricavi / compensi è diversificato in base al codice ATECO, cui si riferisce l'attività produttiva esercitata.

Diversamente da quanto stabilito in precedenza per altri regimi fiscali agevolati, il legislatore con il regime forfetario non ha istituito un unico limite, ma ha previsto soglie differenti in ragione del fatto che ciascuna attività presenta caratteristiche diverse rispetto alle altre.

Nel caso di inizio attività in corso d'anno si ricorda, inoltre, che la soglia di ricavi / compensi percepiti deve essere ragguagliata all'anno.

Ai fini della determinazione della soglia dei ricavi / compensi l'Amministrazione Finanziaria ha ulteriormente precisato che devono essere ricompresi:

- il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, di cui all'articolo 85 del TUIR;
- i ricavi relativi alle cessioni effettuate con la Città del Vaticano e San Marino.

In presenza, infine, di esercizio contemporaneo di più attività con soglia ricavi / compensi diversa, il limite cui fare riferimento è quello relativo all'attività con soglia ricavi / compensi più elevata.

Di seguito, presentiamo una tabella riepilogativa dei limiti di accesso previsti per ogni singola attività.

LIMITI DI ACCESSO PER IL REGIME FORFETARIO				
PROGRESSIVO	GRUPPO DI SETTORE	CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007	VALORE SOGLIA DEI RICAVI / COMPENSI IN VIGORE DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015	VALORE SOGLIA DEI RICAVI / COMPENSI IN VIGORE DAL 01.01.2016
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	35.000	45.000
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40.000	50.000
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000	40.000
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	20.000	30.000
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	15.000	25.000
6	Intermediari del commercio	46.1	15.000	25.000
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55-56)	40.000	50.000
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64-65-66) - (69-70-71-72-73-74-75) - (85) - (86-87-88)	15.000	30.000

9	Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	20.000	30.000
---	---------------------------	--	--------	--------

SPESE COMPLESSIVAMENTE NON SUPERIORI A EURO 5.000 LORDI PER LAVORO (LETTERA B))

Per poter accedere al regime forfetario è necessario non aver sostenuto nell'anno precedente spese in misura superiore a euro 5.000 lordi a titolo di:

- lavoro accessorio (articolo 70 del D.lgs. n. 276/2003);
- lavoro dipendente e compensi erogati ai collaboratori (articolo 50, comma 1, lettera c) e c-bis) del TUIR);
- lavoro a progetto (articolo 61 del D.lgs. n. 276/2003).

Ai fini del calcolo del limite di euro 5.000 devono essere ricompresi, inoltre:

- gli utili erogati agli associati in partecipazione con esclusivo apporto di lavoro, di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c) del TUIR;
- le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore stesso o dai suoi familiari, di cui all'articolo 60 del TUIR.

COSTO COMPLESSIVO DEI BENI STRUMENTALI AL**LORDO DEGLI AMMORTAMENTI NON SUPERIORE ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO A EURO 20.000 (LETTERA C))**

Per poter beneficiare del regime agevolato il costo dei beni strumentali al lordo delle quote di ammortamento non deve essere superiore al 31.12 di ogni anno a euro 20.000.

Ai fini della determinazione della soglia non devono essere inclusi:

- i beni immobili posseduti a qualsiasi titolo;
- i beni strumentali ammortizzabili inferiori a euro 516,46.

Per quanto riguarda i beni ad uso promiscuo, come ad esempio telefoni cellulari e autovetture, si precisa, invece, che detti beni vanno assunti al 50% del loro valore.

Tutti gli altri beni strumentali concorrono alla formazione della soglia e a tal riguardo si osserva che:

- per i beni di proprietà si deve fare riferimento al prezzo d'acquisto;
- per i beni in locazione finanziaria si deve considerare il costo sostenuto dal concedente;
- per i beni in locazione, noleggio o in comodato si deve considerare il valore normale.

Nel documento di prassi n. 10/E/2016 l'Amministrazione Finanziaria ha specificato, inoltre, che il limite dei beni strumentali deve essere riferito al costo sostenuto al netto dell'IVA, anche se non detratta dal contribuente e a prescindere dal fatto che la verifica di questo limite venga effettuata in sede di primo accesso al regime, ovvero durante la sua applicazione.

Rientrano nel calcolo della soglia, infine, anche tutte le attività immateriali diverse dall'avviamento e dalle spese riferibili a più esercizi, perché come precisato dall'Agenzia i beni immateriali sono strumentali all'esercizio d'impresa. Diversamente, invece, avviamento e spese riferibili a più esercizi sono esclusi perché *“non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell'ambito dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo”*.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Il contribuente in possesso dei requisiti di accesso al regime forfetario deve altresì verificare l'esistenza di una possibile causa di esclusione, di cui al comma 57.

A riguardo si deve anzitutto evidenziare che a differenza dei requisiti di accesso, le cause di esclusione devono essere verificate con riferimento all'anno di adozione del regime forfetario. Unica eccezione alla regola generale è la causa contenuta nella lettera d)-bis, introdotta dalla Finanziaria 2016 e in vigore dal 01.01.2016. Contrariamente alle altre, detta causa, che riguarda la presenza di eventuali redditi da lavoro dipendente / assimilato percepiti dal contribuente, deve essere verificata, infatti, con riferimento all'anno precedente a quello di entrata nel regime agevolato.

Premesso ciò, ai sensi del comma 57, non possono accedere al regime forfetario le persone fisiche:

- che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito (lettera a));
- non residenti, esclusi i soggetti residenti in Stati UE o SEE, che realizzano almeno il 75% del loro reddito in Italia (lettera b));
- che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, porzioni di fabbricato, terreni edificabili, ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE (lettera c));
- che detengono contemporaneamente all'attività esercitata una partecipazione in una società di persone, associazione professionale o in una Srl trasparente (lettera d));
- che nell'anno precedente hanno realizzato redditi di lavoro dipendente / assimilato superiori a euro 30.000 (lettera d)-bis).

PERSONE FISICHE CHE ADOTTANO REGIMI SPECIALI**AI FINI IVA O REGIMI FORFETARI DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO (LETTERA A))**

Come evidenziato nella Circolare n. 10/E/2016 non sono compatibili con il regime forfetario le attività di:

- agricoltura e attività connesse e pesca (articoli 34 e 34-bis, D.P.R. n. 633/72);
- vendita di sali e tabacchi (articolo 74, comma 1, D.P.R. n. 633/72);
- commercio di fiammiferi (articolo 74, comma 1, D.P.R. n. 633/72);
- editoria (articolo 74, comma 1, D.P.R. n. 633/72);
- gestione di servizi di telefonia pubblica (articolo 74, comma 1, D.P.R. n. 633/72);
- rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (articolo 74, comma 1, D.P.R. n. 633/72);
- intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/72 (articolo 74, comma 6, D.P.R. n. 633/72);
- agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter, D.P.R. n. 633/72);
- agriturismo (articolo 5, comma 2, Legge n. 413/91);
- vendite a domicilio (articolo 25-bis, comma 6, D.P.R. n. 600/73);
- rivendita di beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (articolo 36, D.L. n. 41/95);
- agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis, D.L. n. 41/95).

Con preciso riferimento alle attività incompatibili l'Agenzia ha ulteriormente precisato che:

- l'esercizio di una attività soggetta ad un regime speciale IVA preclude sempre l'accesso al regime forfetario anche se le altre attività eventualmente svolte dallo stesso contribuente sono compatibili con il regime di favore;
- possono accedere al regime forfetario per le altre attività svolte, i produttori agricoli che rispettano i limiti previsti dall'articolo 32 del TUIR, perché questi soggetti sono solo percettori di reddito fondiario e di fatto non esercitano alcuna attività d'impresa;
- il regime forfetario è incompatibile con il regime opzionale di tassazione agevolata, denominato "*Patent box*". Come noto, infatti, la cosiddetta "*Patent box*" è un particolare regime istituito dall'articolo 1, commi da 37 a 45 della Legge n. 190/2014, sul modello degli altri Stati europei e in coerenza con standard internazionali condivisi, che prevede la parziale detassazione degli utili derivanti dall'utilizzo di opere

dell'ingegno, di brevetti industriali, di marchi,
di disegni, ecc..

SOGGETTI NON RESIDENTI (LETTERA B))

In linea di principio i soggetti residenti in uno Stato estero non possono applicare il regime forfetario. Tuttavia, il regime è, comunque, adottabile dalle persone fisiche residenti in uno Stato UE o SEE che realizzano almeno il 75% del loro reddito in Italia.

POSSESSO CONTEMPORANEO ALL'ESERCIZIO DI IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI, SRL TRASPARENTI (LETTERA D))

I contribuenti che contemporaneamente all'esercizio dell'attività d'impresa / lavoro autonomo partecipano a società di persone, associazioni professionali o a Srl trasparenti non possono adottare il regime forfetario.

Relativamente al possesso di partecipazioni l'Amministrazione Finanziaria ha, comunque, precisato che possono usufruire del regime agevolato le persone fisiche che prima di iniziare una nuova attività cedono la partecipazione posseduta. Sul punto osserviamo che la causa di esclusione non opera nemmeno se:

- la partecipazione è ceduta nello stesso periodo d'imposta in cui si inizia una nuova attività d'impresa o di lavoro autonomo. Ciò che rileva, infatti, è che la data di cessione sia antecedente a quella di entrata nel regime forfetario;
- il contribuente in regime forfetario eredita una partecipazione societaria e la cede prima della chiusura dell'esercizio;
- nello stesso periodo d'imposta, ma successivamente alla cessazione dell'attività in regime forfetario viene acquisita dal contribuente una partecipazione.

**REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATO
NELL'ANNO PRECEDENTE SUPERIORI A EURO 30.000 (LETTERA D-BIS))**

Anziutto, come già precisato, ricordiamo che diversamente dalle altre, la causa di esclusione contenuta nella lettera d)-bis, produce i suoi effetti con riferimento all'anno successivo a quello in cui si realizza.

Operativamente, quindi, ai sensi della lettera d)-bis le persone che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato, di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, compresi i redditi di pensione, superiori a euro 30.000 non possono accedere al regime forfetario.

Ai fini della determinazione della soglia di euro 30.000 osserviamo, però, che detto limite:

- non rileva quando il rapporto di lavoro dipendente è cessato prima del 31.12 dell'anno precedente e il contribuente non ha percepito alcun reddito di pensione. I redditi di pensione sono, infatti, assimilati a quelli di lavoro dipendente e per tale ragione rientrano nella determinazione della soglia;
- opera se il contribuente ha cessato il rapporto di lavoro, ma ne ha iniziato uno nuovo ancora in essere al 31.12 dell'anno precedente. In questi casi viene meno, infatti, il fine della norma che è quello di avvantaggiare, con delle agevolazioni fiscali, il lavoratore rimasto senza lavoro e senza trattamento pensionistico.

A conclusione ricordiamo che diversamente dal regime dei minimi, nel regime forfetario non costituisce causa ostativa l'effettuazione di operazioni con l'estero, nella specie esportazioni e operazioni assimilate. Come stabilito, infatti, dalla lettera e) del successivo comma 58, i contribuenti forfetari possono effettuare importazioni, esportazioni e operazioni assimilate, ma devono applicare le disposizioni del Decreto IVA. Unica preclusione per questi soggetti è l'impossibilità di effettuare acquisti di beni e servizi con l'utilizzo del plafond.

FUORIUSCITA DAL REGIME FORFETARIO

Il regime forfetario cessa di avere applicazione solo dall'anno successivo a quello in cui:

- viene meno uno dei requisiti di accesso, di cui al comma 54, ovvero ricavi e compensi superiori al limite di riferimento, ovvero totale beni strumentali superiori a euro 20.000, ecc.;
- si verifica una causa di esclusione, di cui al comma 57, ovvero residenza in un Paese extra UE, acquisto di beni immobili, ecc..

Diversamente dal regime dei minimi non è prevista, invece, la fuoriuscita immediata dal regime di vantaggio in caso di superamento della soglia di ricavi / compensi di oltre il 50%.

27 marzo 2017

Alessandro Marcolla